



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Alla Sig.Ministra
Sen. Prof.ssa Stefania Giannini

e per competenza
al Presidente
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

Sede

Prot.n.0020983
Spedito 8 settembre 2016

Oggetto: Osservazioni su “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi delle università e dei Corsi di Studio” (AVA 2.0)

Adunanza 7 settembre 2016

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTA la versione provvisoria del documento Anvur “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi delle università e dei Corsi di Studio”

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

Osservazioni generali

Il CUN, nel confermare il proprio impegno a esaminare e proporre procedure e adempimenti che contribuiscano al miglioramento del sistema universitario (sia nella definizione di obiettivi di qualità, sia nella semplificazione delle procedure), osserva come il sistema AVA persegua il condivisibile fine di sviluppare i processi di autovalutazione producendo una riflessione sugli obiettivi previsti dai Corsi di Studio, sull’adeguatezza dei mezzi utilizzati per raggiungerli e su come migliorare l’offerta formativa.

La prima applicazione di AVA ha generato oneri burocratici con peso e costi eccessivi rispetto agli obiettivi di assicurazione della qualità; pertanto si valuta positivamente il fatto che “*La revisione del sistema AVA si è posta il fine principale di raggiungere una sostanziale semplificazione del sistema ed un alleggerimento delle procedure e, nel contempo, una maggiore aderenza con gli standard europei ESG 2015, mantenendo fermo il raggiungimento dei suoi obiettivi fondanti*” e che si voglia “*realizzare una struttura più snella e compatta, oltre che maggiormente conforme alla varietà delle vocazioni e degli obiettivi dei CdS*”, come pure si apprezza il fatto che si voglia giungere a una chiara suddivisione tra le procedure di autorizzazione-accreditamento iniziale e quelle di accreditamento periodico, con l’obiettivo di determinare una



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

precisa imputazione delle competenze e delle responsabilità ai diversi soggetti, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e confusioni negli interventi.

In quest'ottica, si suggerisce di effettuare una revisione testuale delle Linee Guida, attualmente eccessivamente corpose e di difficile lettura, revisione che consenta di poter individuare, analizzare e verificare più facilmente le procedure e gli indicatori per la valutazione e il miglioramento, affinché si diffonda più capillarmente la mentalità dell'assicurazione di qualità evitando che il processo AVA resti delegato a pochi addetti ai lavori e sia vissuto solamente come sovrastruttura burocratica. Un documento riassuntivo di poche pagine che descriva in breve motivazioni, struttura e suddivisione dei compiti nel sistema AVA e che possa essere distribuito a tutti i docenti e a tutto il personale tecnico-amministrativo coinvolto potrebbe essere molto utile.

Si osserva inoltre che la descrizione delle procedure di accreditamento iniziale presente nelle Linee Guida è incompleta, in quanto non menziona in alcun modo l'analisi degli ordinamenti effettuata in maniera coordinata da CUN e ANVUR. È essenziale, per completezza di informazione, conformità alla normativa ed efficienza del sistema, che tale aspetto sia inserito nel documento.

La più evidente modifica introdotta in questa revisione del sistema AVA consiste nella semplificazione del rapporto di riesame annuale, ridotto all'esame di alcuni indicatori e al confronto con dati di riferimento nazionali. Tale semplificazione risponde a una delle principali richieste di modifica del sistema AVA avanzate dagli Atenei, purché siano verificate le seguenti condizioni indispensabili:

- l'assicurazione della qualità *non* deve in alcun modo e in alcun senso ridursi a un mero esame di indicatori numerici, in quanto tali indicatori, pur fornendo informazioni utili per tenere sotto controllo l'andamento di un Corso di Studio, sono ben lontani dal descriverlo completamente e omettono molti aspetti (per esempio culturali) altrettanto importanti;
- le definizioni, modalità e tempistica di raccolta dei vari indicatori *devono* essere uniformate e certificate a livello nazionale, perché i dati siano significativi, e allineate fra Anagrafe Nazionale Studentesca e database locali degli Atenei, in quanto senza la certezza dell'affidabilità e coerenza dei dati l'intero sistema AVA perde di senso;
- il processo di riesame annuale, benché sia importante che il Corso di Studio tenga sotto controllo il proprio funzionamento e gli effetti di eventuali azioni di miglioramento intraprese, deve limitarsi al solo monitoraggio della situazione, evitando in particolare la produzione di documenti superflui. A meno che il monitoraggio non indichi la necessità di interventi urgenti, conviene sincronizzare le azioni principali di miglioramento con il riesame ciclico, che permette un esame più approfondito dello stato del Corso di Studio e ha una tempistica più adatta all'implementazione di modifiche significative e alla determinazione della loro efficacia;
- gli indicatori scelti devono essere coerenti con quelli riportati nel DM 635/2016 sulla programmazione triennale, e con quelli usati per la distribuzione della quota premiale del FFO, in modo da evitare incongruenze con il resto della normativa universitaria;
- le peculiarità dei corsi a numero programmato nazionale, e le ricadute sugli altri corsi, soprattutto per quel che riguarda le tempistiche per le immatricolazioni, devono essere tenute presenti in modo da evitare distorsioni nelle analisi dei dati.

Nella condivisione della necessità che *“l'assicurazione, da parte del MIUR e attraverso l'attività valutativa dell'ANVUR, che le istituzioni di formazione superiore del Paese erogano uniformemente un servizio di qualità adeguata ai propri utenti principali e alla società nel suo complesso”*, si ritiene utile che per alcuni indicatori possano anche essere definiti standard assoluti da usare come riferimento, perché il mero confronto con valori medi in taluni casi potrebbe non essere adeguato. In ogni caso si ribadisce che obiettivo del sistema AVA è il miglioramento dell'offerta didattica, e non la creazione di classifiche fra Atenei o Corsi di Studio, che devono essere assolutamente evitate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Fra le altre modifiche apportate, punta verso una semplificazione del sistema anche la riduzione del numero dei requisiti di assicurazione della qualità da considerare nella valutazione dell'operato degli Atenei e dei Corsi di Studio, e la riduzione dei corrispondenti indicatori e punti di attenzione. Si osserva però che l'eccessiva articolazione di questi ultimi in una molteplicità di domande ed elementi di valutazione potrebbe vanificare tale riduzione. Inoltre, benché si capisca l'intento di guidare le CEV verso un'analisi a tutto tondo di Atenei e Corsi di Studio, l'elevata frammentazione degli elementi di valutazione potrebbe portare a comportamenti difformi fra CEV diverse, anche perché la rilevanza dei vari elementi è molto variabile.

A questo proposito, per portare a risultati che riflettano correttamente il valore dei Corsi di Studio e degli Atenei, le varie medie richieste per la valutazione finale effettuata dalle CEV devono *sempre* (e non solo eventualmente) essere ponderate, in quanto l'importanza relativa dei vari aspetti è molto diversa, e cambia sensibilmente a seconda della tipologia del Corso di Studio e del contesto in cui opera. Per permettere un'adeguata programmazione da parte degli Atenei, la ponderazione dev'essere nota a priori. Possono essere proposte diverse ponderazioni possibili, dando agli Atenei la possibilità di scegliere quella più aderente alla propria vocazione, dimensione e contesto territoriale.

Si ritiene importante la rilevazione delle opinioni degli studenti per valutare il funzionamento di un Corso di Studio, purché si completi il processo di uniformizzazione a livello nazionale del formato e delle domande poste. Si sottolinea inoltre che per ottenere dati significativi è importante che siano date linee guida su tempistica e modalità di somministrazione, attualmente delegate agli Atenei. È poi cruciale per l'interpretazione dei risultati dei questionari degli studenti tenere presente i dati di contesto e le caratteristiche precipue di questo strumento; in particolare è sostanzialmente errato usare i risultati dei questionari per effettuare confronti fra Corsi di Studio e Atenei diversi.

Nel processo AVA le CEV svolgono un ruolo fondamentale. Di conseguenza è *cruciale* svolgere una formazione attenta e approfondita dei componenti (docenti e studenti) delle CEV e un monitoraggio del loro operato, in modo da assicurare comportamenti uniformi a livello nazionale ed evitare il ripetersi di alcuni errori dovuti a mancanza di preparazione adeguata verificatisi nelle visite in loco dell'ultimo anno. I ruoli e le competenze dei valutatori (compresi i valutatori studenti, i cui compiti non sono ben chiariti nelle Linee Guida) devono essere calibrati non solo sulle dimensioni degli Atenei ma soprattutto sulle tipologie di corsi da esaminare; e i valutatori, nel condurre il loro esame, devono avere ben presente il contesto in cui i corsi e gli Atenei si sono trovati a operare.

La terza missione è un compito fondamentale degli Atenei e dei Dipartimenti, ma non di ogni singolo Corso di Studio; quindi la valutazione di tale aspetto può incidere sulla valutazione solo dei Corsi di Studio che hanno aspetti di terza missione fra i loro obiettivi specifici.

Senza alcun dubbio la continua interazione fra didattica e ricerca è un elemento imprescindibile della vita universitaria. La struttura in cui, normativamente e sostanzialmente, si svolge tale interazione è il Dipartimento, ed è dal Dipartimento, che è l'organo responsabile per la gestione sia della didattica sia della ricerca, che si riversa nei Corsi di Studio. Di conseguenza, la valutazione della qualità della ricerca deve avvenire al livello dei Dipartimenti, mentre l'uso di indicatori di qualità della ricerca (compresi quelli derivati dalla VQR) a livello di Corso di Studio può dare informazioni fuorvianti e rischia di indurre comportamenti inadatti a una buona gestione globale delle risorse umane disponibili.

Il CUN ritiene inoltre importante che nel processo AVA siano maggiormente evidenziati due ulteriori aspetti, non sufficientemente considerati in queste Linee Guida:

- le iniziative di orientamento a livello di Ateneo, che possono svolgere un ruolo importante di coordinamento e potenziamento delle iniziative dei singoli Corsi di Studio;
- l'importanza di una progettazione e gestione collegiale dei Corsi di Studio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Si segnala anche la necessità di una revisione della struttura della Scheda SUA-CdS, con il duplice obiettivo da un lato di renderla l'unico documento da compilare per la descrizione del funzionamento del Corso di Studio (in particolare deve contenere tutti gli aspetti coperti dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio), e dall'altro di distinguere bene i tre ruoli che deve svolgere (presentazione del Corso di Studio verso l'esterno, regolazione della progettazione e del funzionamento del corso, raccolta dati per le attività di valutazione).

Infine, occorre gestire con attenzione la transizione dal sistema AVA attuale al nuovo sistema AVA. Questo vale in particolare per gli Atenei che saranno soggetti a visite in loco nel 2017, visite che si baseranno principalmente su documenti preparati in base al sistema AVA attuale pur svolgendosi con le regole indicate dal nuovo sistema AVA.

Osservazioni su singoli aspetti del documento.

Sezione 2. Definizioni e glossario.

(1) Mancano le definizioni di “ordinamento didattico”, “regolamento didattico del Corso di Studio” e “regolamento didattico di Ateneo”. La loro presenza è importante sia perché riguardano aspetti cruciali della definizione e della gestione dei Corsi di Studio e della didattica degli Atenei sia perché la relazione fra SUA-CdS e regolamenti didattici dei Corsi di Studio è uno dei problemi ancora non risolti del sistema AVA.

(2) Gli “Esperti studenti” non compaiono nel resto del documento, mentre nella Sezione 7.2 si parla di “Valutatori studenti”, con compiti diversi da quelli qui indicati. In ogni caso si auspica che i loro compiti siano meglio definiti e svolti in condivisione con altri componenti delle CEV.

(3) “Ambiti di apprendimento”: la normativa (art.10, DM 270/04) parla di “Ambiti disciplinari”, non di “ambiti di apprendimento”. Si suggerisce di usare nomenclatura e definizioni standard senza introdurre nuovi termini; inoltre, anche le “classi di discipline” non hanno corrispondenze nella normativa, in quanto gli ambiti disciplinari sono descritti come insiemi di settori scientifico-disciplinari.

(4) Contrariamente a quanto indicato nella definizione di “Curriculum”, la normativa non permette nei curricula “intervalli di CFU” ma solo valori precisi e interi di CFU (DM 26/07/07, chiarimenti all'art.3, comma 2).

(5) Nella definizione di “Sbocchi occupazionali” si segnala che, in analogia con quanto indicato per i Corsi di Studio di primo livello, per i Corsi di Studio di secondo livello gli sbocchi occupazionali possono comprendere anche la prosecuzione in un Corso di Studio di terzo livello quale un dottorato di ricerca o una scuola di specializzazione.

Sezione 3. L'assicurazione della qualità negli Atenei: gli attori della valutazione interna

Un punto da tenere presente nella valutazione del processo di AQ degli Atenei consiste nel verificare l'assenza di duplicazioni inutili nei processi; questo vale in particolare per il ruolo e il numero delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), che non devono essere duplicate a vari livelli (Corso di Studio, dipartimenti, strutture di raccordo, ecc.) e devono avere compiti ben definiti e ben coordinati con quelli degli altri attori del processo di AQ. In particolare, occorre chiarire meglio i collegamenti fra la relazione annuale della CPDS e i Rapporti di Riesame, visto anche il ruolo valutativo che viene assegnato alla CPDS dalla normativa. Si ritiene che la relazione della CPDS possa basarsi anche sui Rapporti di Riesame, sia perché tali rapporti, annuali e ciclici, contengono (per definizione) indicatori significativi sull'andamento del Corso di Studio, sia perché è naturale che la CPDS monitori l'esecuzione e l'efficacia delle azioni di miglioramento proposte nei rapporti di riesame ciclico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Sezione 5. Gli indicatori quantitativi nel monitoraggio dei Corsi di Studio.

- (1) Si suggerisce di inserire fra gli indicatori di internazionalizzazione ulteriori indicatori che misurino l'internazionalizzazione in ingresso, quale per esempio il numero di CFU acquisiti da studenti provenienti da università straniere tramite azioni di mobilità (Erasmus o simili).
- (2) Si osserva che il significato del valore del quoziente docenti/studenti dipende fortemente dalla tipologia del Corso di Studio (a numero programmato o meno; di area sanitaria, scientifica, umanistica o sociale in base alla relativa numerosità di riferimento; professionalizzante o meno; eccetera), fatto che deve essere tenuto presente quando lo si usa per scopi valutativi.
- (3) Occorre chiarire da quali fonti si intende raccogliere l'opinione dei laureati per gli Atenei non convenzionati con AlmaLaurea.
- (4) Si ribadisce nuovamente che è cruciale definire esplicitamente come e quando devono essere calcolati i vari indicatori, in modo da assicurare che i valori siano raccolti in maniera omogenea e certificata a livello nazionale.

Sezione 7. L'accreditamento periodico delle sedi.

- (1) È necessario chiarire meglio la divisione dei compiti fra Presidente e Coordinatore della CEV, in particolare precisando i compiti del Presidente.
- (2) Come già osservato, i "Valutatori studenti" nelle definizioni erano chiamati "Esperti studenti" e avevano compiti diversi; occorre uniformare la terminologia e chiarire i compiti a loro affidati.
- (3) Si ribadisce l'indispensabilità di pesare in maniera differenziata i diversi punti di attenzione, che hanno un'importanza molto variabile e fortemente dipendente dalla tipologia del singolo Corso di Studio o dalle caratteristiche del singolo Ateneo.

Sezione 8. Accreditoamento periodico dei Corsi di Studio.

Riguardo la frase "anche al fine di superare la pratica del DM di accreditoamento iniziale annuale per tutti i corsi offerti", si segnala che tale pratica non risulta essere presente nella normativa attuale. Infatti, l'accreditoamento iniziale di un Corso di Studio avviene una volta sola; ulteriori accreditoamenti sono richiesti solo a seguito di modifiche di ordinamento (che, per definizione, modificano in maniera sostanziale la struttura del Corso di Studio), mentre per i corsi che non modificano l'ordinamento non è richiesto alcun ulteriore decreto di accreditoamento iniziale.

Si suggerisce inoltre di esplicitare ulteriormente il fatto importante che non esiste più un processo autonomo di accreditoamento periodico di tutti i Corsi di Studio, in quanto l'accreditoamento periodico (o la revoca dell'accreditoamento) dei Corsi di Studio avviene contestualmente all'accreditoamento periodico dell'Ateneo che li eroga.

Sezione 9. I requisiti e gli indicatori di qualità delle sedi, della didattica, della ricerca e della terza missione.

- (1) Si chiede di chiarire il senso della frase "politiche di reclutamento degli studenti". In particolare, occorre dichiarare se ci si riferisce a iniziative di orientamento, a politiche legate a numeri programmati locali, o ad altro.
- (2) Fra gli organismi citati nel punto R1.B.3 che forniscono valutazioni dev'essere aggiunto anche il CUN, per quel che riguarda l'analisi degli ordinamenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

- (3) La “analisi approfondita delle necessità di sviluppo dei settori di riferimento” non dev’essere limitata alla sola fase di progettazione, ma deve essere parte integrante anche del Riesame Ciclico.
- (4) Alcune formulazioni usate nel punto di attenzione R3.B e nelle Appendici (“iniziative volte al recupero delle carenze”, “eventuali forme di integrazione dei requisiti di accesso” e così via) non sono applicabili ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico. Infatti, la normativa (DM 16/03/07 delle classi di laurea magistrale) prevede che “eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale”, per cui i requisiti di accesso devono essere necessariamente posseduti al momento dell’iscrizione.
- (5) Nella descrizione di alcuni punti di attenzione sembrano confondersi elementi indispensabili per una valutazione positiva con elementi che possono fornire un bonus ma certo non sono indispensabili. Per esempio questo si verifica quando, nel contesto dei corsi internazionali, si fa riferimento a una “quota soddisfacente di ore di docenza erogate da esperti stranieri” e, soprattutto, a una “presenza di un numero congruo di studenti provenienti dall’estero”: sono entrambe condizioni auspicabili, ma certo non indispensabili per l’esistenza e la qualità di un corso internazionale.

LA VICE PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)